



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

## POLIZIA LOCALE

### ORDINANZA N. 167 DEL 12/10/2020

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL VIALETTO PEDONALE COLLADO A CASALECCHIO DI RENO, NELLE GIORNATE DAL 19 OTTOBRE 2020 AL 01 NOVEMBRE 2020 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.30.**

#### **IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"**

**Vista** la domanda di occupazione di suolo pubblico presentata dal Sig. Carlo De Angelis, (Prot. Unione. n. 1756 del 04.09.2020) in qualità di Presidente del consorzio della Chiusa di Casalecchio con sede legale in Bologna - Via Della Grada 12 - Partita IVA 80007230370 per effettuare lavori di pulizia del verde nel tratto del Canale di Reno all'altezza del Vialetto Pedonale Martinez Collado;

**Visti** gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada";

**Visto** il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada";

**Ritenuto che**, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

#### **ORDINA**

**dal 19 Ottobre 2020 al 01 Novembre 2020, dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 nel Vialetto Pedonale Martinez Collado** l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Divieto di circolazione ai pedoni e ai veicoli, con esclusione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione dei lavori.

#### **DISPONE**

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n. 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod. La segnaletica andrà integrata da tutti i cartelli di cantiere necessari, dovrà essere rifrangente e/o dotata di crepuscolari.

**- L'occupazione e l'attività dovranno inoltre essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal D.L. 23/02/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Epidemiologica da COVID-19" convertito nella legge 13 del 5/3/2020 e s.m.i, in particolare il D.L. 19 del 25/3/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigenti al momento.**

- In caso di interruzione del marciapiede, dovrà essere sempre e comunque garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza (art. 40 DPR 495/1992 e D.P.R. n. 503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche). In particolare la ditta esecutrice dovrà apporre segnaletica che avvisi i pedoni di utilizzare il marciapiede opposto, da collocare in corrispondenza degli attraversamenti pedonali posti prima e dopo la zona interessata dai lavori. In mancanza dovrà realizzare un passaggio pedonale temporaneo in sicurezza all'esterno dell'occupazione lungo lo stesso lato.

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.

- La ditta esecutrice dei lavori dovrà coprire o rimuovere tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento per tutta la durata dei lavori e ripristinarla al termine degli stessi.

- La segnaletica dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza, di giorno e di notte, con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale.

- Sono esclusi dai divieti i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o tramite posta elettronica a [polizialocale@unionerenolavinosa.mg.it](mailto:polizialocale@unionerenolavinosa.mg.it), la data, l'ora ed il luogo di collocazione della segnaletica.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'unione Reno Lavino Samoggia per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE  
Dott. Stefano Bolognesi  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)